

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 67

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, TRUZZI, ARMANI, LOBIANCO, PREARO, CRISTOFORI, STELLA, TRAVERSA, ANDREONI, VALEGGIANI, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, DE MEO, LATTANZIO, TANTALO

Presentata l'11 giugno 1968

Provvidenze per la viabilità vicinale e interpodereale e per gli acquedotti rurali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne costituisce uno dei traguardi segnati dal « programma economico nazionale » di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 685. Obiettivo da raggiungere è la eliminazione dei divari settoriali e territoriali che ancora caratterizzano tanta parte del nostro territorio e costituiscono fattore limitante al processo evolutivo in atto nella struttura economica e sociale del nostro Paese.

L'azione di miglioramento del mondo agricolo si impernia fundamentalmente su quattro componenti: la casa di abitazione, la elettrificazione, la viabilità minore, l'approvvigionamento di acqua potabile. Mentre alle necessità attinenti ai due settori d'intervento dell'edilizia rurale e della espansione della elettrificazione nelle campagne si ritiene debba farsi fronte con appositi provvedimenti legislativi (come da iniziative prese dagli stessi presentatori di questo provvedimento) la presente proposta intende concorrere alla soluzione degli altri due ordini di esigenze: la viabilità campestre — che si può identificare nelle strade interpodereali e nelle cosiddette strade vicinali — e gli acquedotti rurali.

A questi interventi fa riferimento, in particolare, l'articolo 17 del Piano verde 2°, ma con mezzi che già nel primo periodo di applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si sono appalesati insufficienti, tanto che numerose sono le richieste d'intervento che risulterebbero insoddisfatte ove non si provvedesse alla integrazione della relativa autorizzazione di spesa. Si è altresì manifestata la necessità di eliminare le limitazioni territoriali previste dalla legge e che la realtà economica e sociale del mondo rurale suggerisce di respingere. L'articolo 17 del Piano verde 2° consente infatti di sussidiare la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpodereali e la costruzione di acquedotti soltanto nei territori del Mezzogiorno, nelle aree depresse del centro-nord e nei territori montani, escludendo qualsiasi possibilità di intervento nelle altre zone.

Riconosciamo che, nella ripartizione della spesa autorizzata, debba essere riconosciuto un trattamento preferenziale ai territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, nonché alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive proroghe, modifiche e integrazioni; ma è da considerare che i provvedimenti

legislativi in atto nelle indicate zone consentono di attingere ad altre fonti di finanziamento, mentre i territori non compresi nella sfera di applicazione delle menzionate leggi non avrebbero possibilità per fronteggiare le esigenze che si manifestano negli specifici settori, ove non si provvedesse — come si è detto — a modificare l'articolo 17 della più volte menzionata legge n. 910. La presente proposta ha quindi una sua incontestabile ragione d'essere, che risponde a giustificate e pressanti sollecitazioni delle popolazioni rurali residenti in zone nelle quali anche se la agricoltura raggiunge un confortante grado di produttività in rapporto a territori meno progrediti i divari settoriali quasi ovunque permangono a livelli che reclamano l'intervento dello Stato nelle varie forme di incentivazione.

Altra modifica dell'articolo 17 della più volte citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, concerne la proposta di concessione, in alternativa al contributo, di mutui trentennali al

tasso d'interesse del 2 per cento, riducibile all'1 per cento nei territori del Mezzogiorno, nelle aree depresse del Centro Nord e nei territori considerati montani dalla legge n. 991. Il trattamento di favore contemplato per detti territori sta a dimostrare come i proponenti non intendono disconoscere la necessità di più incisivi interventi nelle zone che denunciano caratteri di depressione.

Il ricorso al credito amplia notevolmente la sfera degli interventi, con sacrificio relativamente lieve per lo Stato, in rapporto all'onere per contributi in capitale; e segue le linee tracciate dagli attuali indirizzi di incentivazione nel settore primario dell'agricoltura.

Tutto ciò premesso, si è certi che alla presente proposta di legge, per le alte finalità che la proposta stessa si propone di conseguire nell'interesse generale dell'economia del nostro Paese e per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, non mancherà l'attento esame e la piena considerazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è sostituito dal seguente:

« Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali nonché per la costruzione di acquedotti rurali, possono essere concessi sussidi nella misura del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, elevabile all'87,50 per cento quando trattasi di opere ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, e nei territori considerati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive.

Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai cento abitanti, residenti anche in borgate rurali. Per tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 60 per cento della spesa.

In alternativa al contributo possono essere concessi mutui trentennali d'importo pari alla spesa riconosciuta e al tasso d'interesse del 2 per cento, riducibile all'1 per cento nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 10 agosto 1950, n. 647, e 25 luglio 1952, n. 991,

e successive proroghe e integrazioni. Il mutuo è assistito dal fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e articolo 56 della presente legge ».

ART. 2.

Per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970 la spesa di 5.000 milioni autorizzata per la concessione di contributi in capitale ai sensi della lettera *q*) dell'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è integrata, per ciascun esercizio, di altri 10.000 milioni.

Per il concorso dello Stato negli interessi dei mutui l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 46, lettera *c*) è integrata, per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 di altri 1.750 milioni.

Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi non utilizzati in un esercizio vengono portati in aumento dell'esercizio successivo.

ART. 3.

Per le integrazioni di spesa di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1968, con apposita variazione di bilancio e per i successivi esercizi 1969 e 1970 con iscrizioni di spesa nell'apposito capitolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.